



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
Progetto: Giustizia Predittiva

Tra il Tribunale di Milano, con sede in Via Freguglia n. 1 - 20122 Milano, C.F. n. 80151430156, rappresentato dal Presidente f.f. Dott. Fabio Roia (d'ora innanzi denominato **“Tribunale”**)

e

L'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore, Prof. Elio Franzini, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale, con sede a Milano, in via Festa del Perdono 7 (d'ora innanzi denominata **“Dipartimento”** e congiuntamente col Tribunale **“Parti”** o singolarmente **“Parte”**)

premesse

che il Dipartimento e il Tribunale intendono dare corso a un progetto di studio della cd. giustizia predittiva secondo un'impostazione statistico-giurisprudenziale, cioè tentando di prevedere le future decisioni delle singole corti in base allo studio dei precedenti;

che, di volta in volta, il Dipartimento e il Tribunale concorderanno a quali decisioni sia più opportuno accedere, preferendo – per quanto possibile – quelle caratterizzate da unitarietà della materia trattata e da assegnazione alla medesima sezione;

che, in tal modo, si consentirà al Dipartimento e al Tribunale di Milano di acquisire una esperienza e specializzazione che, nell'ambito dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia, sta acquistando sempre maggiore rilevanza;

che, per queste ragioni, è essenziale stipulare una convenzione tra Università e Tribunale, al fine di istituzionalizzare questo importante canale di cooperazione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione

Il Dipartimento e il Tribunale convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore della cd. giustizia predittiva secondo un'impostazione statistico-giurisprudenziale, cioè tentando di prevedere le future decisioni delle singole corti in base allo studio dei precedenti.

La collaborazione scientifica prevederà lo studio di decisioni in materia civile messe a disposizione dal Tribunale, secondo termini e modalità da concordare, preferendo – per quanto possibile – quelle caratterizzate da unitarietà della materia trattata e da assegnazione alla medesima sezione.

Articolo 2 – Responsabili della convenzione

Il Dipartimento indica quale responsabile della collaborazione il Prof. Pier Filippo Giuggioli.

Il Tribunale di Milano si riserva di indicare il responsabile della collaborazione.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 3 – Personale, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Il personale delle Parti coinvolto nelle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, così come le strutture e le attrezzature, a cui ciascuna Parte consente l'accesso del personale dell'altra Parte sotto la supervisione dei rispettivi responsabili, sono allo stato dettagliati nell'Allegato B e potranno essere oggetto di modifica a seguito di comunicazione scritta.

Le Parti danno espressamente atto che la presente Convenzione rispetta il secondo e terzo capoverso dell'art. 5 della Circolare del Ministero della Giustizia dell'8 novembre 2016, prot. N. 0160067.

In particolare, per l'ipotesi di utilizzo dei sistemi informatici del Tribunale, il Presidente autorizza sin d'ora il trattamento dei dati da parte del referente del Dipartimento, Prof. Pier Filippo Giuggioli; qualora il Dipartimento reputi necessario demandare il trattamento ad altro suo personale, si impegna a chiedere preventiva autorizzazione al Presidente, con specifica indicazione nominativa.

Le Parti danno atto che la titolarità dei dati eventualmente archiviati su supporti esterni è e resterà esclusivamente del Tribunale e il Dipartimento si impegna a non divulgarli, provvedendo a restituire detti supporti al Tribunale su semplice richiesta e comunque al termine della presente Convenzione.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 11, le Parti garantiscono la sicurezza dei dati e il rispetto delle norme in materia di privacy.

Articolo 4 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

I risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione resteranno di proprietà comune delle parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

In particolare, ciascuna Parte si impegna a non utilizzare né i risultati né il nome e/o il logo dell'altra Parte per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari.

Articolo 5 – Obblighi di riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili, rese note all'altra Parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbia-no a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

Articolo 6 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le Parti; per parte universitaria le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale del Dipartimento.

La presente convenzione non comporta alcun onere né per il Dipartimento né per il Tribunale

di Milano né per il Ministero della Giustizia, neppure in sede di rivalsa.

Articolo 7 - Copertura assicurativa

Il Dipartimento garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi e dello stesso personale.

Il Tribunale di Milano garantisce analoga copertura assicurativa in caso di infortuni dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per responsabilità civile verso terzi del Tribunale e del personale e collaboratori dello stesso.

Articolo 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del Tribunale, che in ragione dell'attività specificamente svolta, presso le rispettive strutture, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale delle stesse si reca presso la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Tribunale, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 9 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di due anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Le Parti si impegnano a monitorare con riunioni semestrali l'andamento dei lavori, nonché a redigere una relazione annuale sullo sviluppo del progetto e sui risultati acquisiti.

Articolo 10 - *Recesso e risoluzione della convenzione*

Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite pec da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 11 - *Trattamento dei dati personali*

L'Università degli Studi di Milano e il Tribunale, in qualità di autonomi titolari del trattamento provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il Tribunale si impegna a trattare i dati personali relativi al personale dell'Università degli Studi di Milano partecipante al progetto di studio, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Il Dipartimento si impegna, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs 196/2003 come modificato dal D.lgs 101/2018, a rendere in forma anonima le generalità, altri dati identificativi e altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi, anche indirettamente, l'identità di minori o delle parti, contenuti nei provvedimenti giudiziari trattati in virtù della presente Convenzione.

Articolo 12 – *Registrazione e spese*

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

E' soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo il cui onere è assolto, in modo virtuale, dal Tribunale di Milano.

Articolo 13 – *Norma finale*

Il presente accordo consta di due allegati che ne costituiscono parte integrante.

Milano,

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Dip. di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale

IL RETTORE

Prof. Elio Maria Franzini

PER IL TRIBUNALE DI MILANO

IL PRESIDENTE F.F.

Fabio Roia

ALLEGATO A - PROGETTO DI RICERCA

Titolo: giustizia predittiva

Obiettivi:

Il progetto di ricerca si inserisce nell'ambito dello studio della cd. giustizia predittiva secondo un'impostazione statistico-giurisprudenziale, tentando di prevedere le future decisioni delle singole corti in base allo studio dei precedenti. La collaborazione scientifica con il Tribunale di Milano si prefigge di analizzare decisioni in materia civile messe a disposizione dal Tribunale, preferibilmente caratterizzate da unitarietà della materia trattata e da assegnazione alla medesima sezione, inserendo gli esiti in un elaborando diagramma e/o algoritmo.

Attività previste:

Descrizione sintetica delle attività che saranno comunque sempre condivise tra Dipartimento e Tribunale:

- Acquisizione delle decisioni della singola sezione civile del Tribunale che il Presidente indicherà;
- Analisi delle stesse con individuazione delle questioni di fatto e diritto rilevanti per la decisione;
- Predisposizione di diagramma e/o algoritmo contenente dette questioni e gli esiti delle singole decisioni;
- Verifica empirica del grado di capacità prognostica del diagramma e/o algoritmo applicandolo a successive decisioni;
- Aggiornamento costante del diagramma e/o algoritmo.

Oneri e risorse finanziarie Dipartimento/Contraente:

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le Parti; per parte universitaria le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale del Dipartimento.

La presente convenzione non comporta alcun onere né per il Dipartimento né per il Tribunale di Milano né per il Ministero della Giustizia, neppure in sede di rivalsa.

ALLEGATO B – SEDI, PERSONALE, STRUTTURE E ATTREZZATURE

DIPARTIMENTO

Edificio: del Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, via Festa del Perdono 7

Piano/i: seminterrato; terra;

Stanza/e: Sala seminari di diritto pubblico e stanza del prof. Giuggioli. Tali locali saranno principalmente adibiti a riunioni

Personale

nominativo: Pier Filippo Giuggioli

qualifica: Professore Associato di Diritto privato comparato

TRIBUNALE DI MILANO

Con riserva di indicazione.